

# STATUTO FONDAZIONE F.U.L.G.I.S.

## Art. 1

### Costituzione della Fondazione e denominazione

1. È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata “*Urban Lab Genoa International School*”, di seguito denominata “Fondazione”.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “FULGIS”. La Fondazione non persegue fini di lucro.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale, nazionale e internazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’U.E.

## Art. 2

### Sede e svolgimento di attività

1. La sede della Fondazione è in Genova, via Bertani, 6.

La Fondazione può svolgere la propria attività anche in altre sedi, sia in Italia che all’Estero, nel rispetto delle proprie finalità.

## Art. 3

### Finalità e scopo della Fondazione

1. La Fondazione persegue finalità di promozione educativa e culturale, scolastica e formativa, personale e sociale, con obiettivi di efficacia e di efficienza.

2. La Fondazione sostiene l’innovazione didattica e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla formazione e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, e promuovendo una città interculturale, in collaborazione con il Comune, con il sistema nazionale di Istruzione, con l’Università, con il sistema regionale di Formazione Professionale e dell’Educazione degli Adulti, con musei, biblioteche e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio.

3. La Fondazione valorizza *il patrimonio linguistico presente nel territorio genovese e ligure*, sia nel suo divenire storico sia nell’accoglienza di persone con diverse storie personali e collettive, perché considera *il multilinguismo come risorsa di sviluppo economico e progresso sociale e civile* e mantenimento di cultura, storia e tradizioni di luoghi e persone.

4. La programmazione educativa attiva della Fondazione è altresì finalizzata alla realizzazione di *reti nazionali e internazionali tra scuole, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati*, sviluppando e consolidando l’immagine di Genova e della Liguria a livello nazionale e internazionale.

## Art. 4

### Attività della Fondazione

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la fondazione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, compresi il Comune di Genova e gli altri fondatori, partecipanti o sostenitori, al fine di sviluppare progetti integrati finalizzati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3, nonché ogni altra attività utile al perseguimento degli stessi.

La Fondazione può:

- a) assumere la gestione di scuole ed istituti di ogni ordine e grado e, in particolare, di istruzione secondaria e post secondaria, di istituti di formazione e ricerca anche post diploma, gestire e partecipare ai corsi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), secondo le norme vigenti in materia e quelle contenute nel presente Statuto;
- b) svolgere attività inerenti ai servizi aggiuntivi para, infra, ed extra scolastici;
- c) ideare, organizzare, e promuovere attività e programmi di ricerca, studio e didattica;
- d) ideare e organizzare itinerari educativi;
- e) gestire direttamente o indirettamente biblioteche, centri culturali e sportivi scolastici;
- f) promuovere attività di educazione permanente e di formazione professionale continua e superiore a vari livelli;
- g) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica e alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- h) promuovere e organizzare mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
- i) organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche attraverso attività di produzione di pubblicazioni editoriali;
- l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o legittimamente utilizzati, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- m) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, che perseguono finalità coerenti con le proprie;
- n) collaborare con enti pubblici o soggetti privati anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie finalità; in particolare può, tra l'altro, stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione, e per l'affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
- o) svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare, purché comunque utile al perseguimento delle proprie finalità, anche di tipo commerciale, purché in modo secondario, residuale e coerente con dette finalità, anche allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario.

2. L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi di legge.

## **Art. 5**

## **Membri della Fondazione: Fondatori, Partecipanti e Sostenitori**

1. È Fondatore promotore il Comune di Genova.
2. Sono ulteriori Fondatori gli Enti o Istituzioni pubbliche che, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Indirizzo, contribuiscano al fondo di dotazione secondo quanto deciso dal Consiglio stesso. I Fondatori contribuiscono inoltre al fondo di gestione, secondo gli accordi da rinnovare periodicamente col Consiglio d'Indirizzo. La qualifica di Fondatore è a tempo indeterminato.
3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio d'Indirizzo o con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi.
4. Sono Sostenitori della Fondazione i soggetti pubblici e privati, anche singoli individui come per esempio operatori, docenti, allievi ed ex allievi, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli scopi della medesima mediante l'erogazione di contributi finanziari in denaro annuali o pluriennali, o l'apporto a titolo gratuito di attività, anche professionale, o di beni materiali o immateriali, secondo le norme approvate dal Consiglio di Indirizzo.
5. Possono essere nominati Sostenitori a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.
6. Il Consiglio d'indirizzo può determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti e dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

## **Art. 6**

### **Esclusione e recesso**

1. Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Fondatori e di Partecipanti o Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa:
  - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o comunque dovuti nei confronti della Fondazione;
  - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione;
- b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

2. I Fondatori e i Partecipanti e Sostenitori possono, in ogni momento, con un preavviso di almeno 60 giorni, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso dei Fondatori può avvenire ogni anno solo per il tramite di comunicazione motivata al Consiglio d'indirizzo ed ha effetto dal primo giorno dell'esercizio successivo.

3. Il Fondatore Promotore Comune di Genova non può essere escluso dalla Fondazione.

## **Art. 7**

### **Patrimonio della Fondazione e risorse strumentali**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in proprietà, uso, usufrutto o possesso a qualsiasi titolo – di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

e) dagli utili di esercizio destinati ad incremento del patrimonio;

f) da quanto è stato iscritto per tale finalità nel bilancio di chiusura dell'attività dell'Istituzione "Deledda International School", deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e dal Consiglio Comunale.

## **Art. 8**

### **Fondo di Gestione**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) da ogni eventuale conferimento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività, istituzionali, accessorie, strumentali o connesse, della Fondazione medesima;

c) dal contributo ordinario annuale erogato dal Comune di Genova Fondatore Promotore, correlato in modo esclusivo alle spese di personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera b), numeri

9) e 14) del c.c. ed alle prestazioni di collaborazione a progetto, nonché a quelle occasionali, effettivamente sostenute per gli Istituti Grazia Deledda e Duchessa di Galliera;

d) da un ulteriore contributo ordinario da determinare annualmente in sede di sottoscrizione della Convenzione Annuale, erogato a sostegno dell'attività didattica degli Istituti Grazia Deledda e Duchessa di Galliera;

e) dall'eventuale contributo straordinario erogato dal Comune di Genova Fondatore Promotore a sostegno dell'attività didattica della Deledda International School.

f) dal contributo ordinario annuale degli altri Fondatori;

g) dai contributi dei Partecipanti e dei Sostenitori;

2. Le rendite e le risorse della Fondazione non finalizzate saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. I contributi e le donazioni destinati o destinabili a singole attività scolastiche o all'attuazione di specifici progetti, azioni o programmi europei e internazionali potranno essere utilizzati solo per le finalità previste da ciascuno di essi.

4. È fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali.

## **Art. 9**

### **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 20 dicembre il Consiglio d'indirizzo approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio dell'esercizio decorso.

Quest'ultimo termine può essere prorogato fino al 30 giugno quando lo richiedano particolari esigenze.

3. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio, con allegati la pianta organica, la consistenza del personale e il piano delle assunzioni, devono essere trasmessi al Consiglio d'indirizzo e al Fondatore Promotore e a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dei Revisori dei Conti.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

## **Art. 10**

### **Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio d'indirizzo

- b) la Giunta esecutiva
- c) il Presidente
- d) il Direttore
- e) il Comitato tecnico-scientifico
- f) il Collegio dei Partecipanti e dei Sostenitori
- g) i Revisori dei Conti

## **Art. 11**

### **Il Consiglio d'indirizzo**

1. Il Consiglio d'indirizzo è formato da tre componenti nominati dal Comune di Genova in quanto Fondatore Promotore.

Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa, regolarmente convocato, senza diritto di voto, ove nominato, il delegato alla Fondazione FULGIS del Comune di Genova.

Qualora all'ordine del giorno vi siano in discussione rilevanti tematiche pedagogiche/didattiche riguardanti rispettivamente il Liceo linguistico Internazionale Grazia Deledda, l'Istituto Duchessa di Galliera e la Deledda International School., alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipano, su invito del Presidente, regolarmente convocato senza diritto di voto:

- i coordinatori del Liceo linguistico Internazionale Grazia Deledda, dell'Istituto Duchessa di Galliera e della Deledda International School interessati.

Qualora si ritenga necessario, alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa, sempre su invito del Presidente, senza diritto di voto:

- un rappresentante dei genitori degli studenti frequentanti l'Istituto o gli Istituti interessati.

2. Il Consiglio d'Indirizzo può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, l'incremento del numero degli stessi in ragione dell'ingresso di nuovi Fondatori o Partecipanti.

3. Il Comune, in quanto Fondatore Promotore, ha comunque diritto di avere nel Consiglio d'Indirizzo un numero di rappresentanti tale da garantirgli sempre la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il numero dei rappresentanti dei Partecipanti, eletti dal Collegio di cui al successivo art. 16, non può superare un quarto del totale dei componenti del Consiglio d'indirizzo.

5. Il componente del Consiglio d'indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio d'indirizzo, decade dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio d'indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui ai commi precedenti, alla tempestiva richiesta di nomina del componente mancante all'Ente che lo aveva nominato; tale consigliere resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

6. Il Consiglio d'indirizzo elegge il Presidente della Fondazione a maggioranza assoluta dei componenti, tra i componenti nominati dal Fondatore Promotore; si riunisce in via ordinaria di norma ogni tre mesi e in via straordinaria tutte le volte che lo richiama il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti o il Comune di Genova, in quanto Fondatore Promotore.

7. Il Consiglio d'indirizzo è convocato a mezzo mail digitale, Domicilio Digitale o con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma, o fax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio d'indirizzo, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può adottare forme idonee di convocazione in deroga alle disposizioni precedenti.

8. Le riunioni del Consiglio d'indirizzo sono valide se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Salvo che sia diversamente disposto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e constano da verbale, redatto su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio d'indirizzo, anche sulla base delle proposte del Direttore e del Comitato tecnico-scientifico, stabilisce le politiche, gli obiettivi e le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, ne affida la realizzazione agli organi della Fondazione, secondo le rispettive competenze, e vigila affinché siano da questi correttamente attuati.

In particolare:

- a) approva il programma delle attività scientifiche, culturali, educative e didattiche delineato dal Direttore, sentito il Comitato tecnico-scientifico;
- b) definisce, di concerto con la competente struttura comunale, i contenuti della Convenzione Quadro tra il Comune e la Fondazione, nonché quelli del Contratto di Servizio annuale di cui alla Convenzione Quadro stessa;
- c) attribuisce la qualifica di Fondatore, Partecipante o Sostenitore, sulla base dei requisiti, e secondo le maggioranze, di cui all'art. 5;
- d) regola le adesioni dei Sostenitori;
- e) può nominare i componenti della Giunta esecutiva, salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 1;
- f) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- g) approva il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio predisposti dalla Giunta esecutiva;
- h) approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva, ove nominata;

- i) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
  - l) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore della Fondazione, sulla base di quanto previsto dal presente Statuto, determinandone compenso e durata dell'incarico;
  - m) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, le modifiche dello Statuto e le trasmette al Comune di Genova per i provvedimenti di spettanza;
  - n) svolge ogni ulteriore funzione statutaria e comunque compatibile con la natura della Fondazione;
  - o) ricerca, promuove e garantisce l'internazionalità della Deledda International School.
10. La carica di componente del Consiglio d'indirizzo è ricoperta a titolo gratuito.
11. I componenti del Consiglio d'indirizzo restano in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Genova e possono essere riconfermati.
- Possono essere revocati, da parte dell'organo che li ha nominati, prima della scadenza ovvero nel caso di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante.

## **Art. 12**

### **La Giunta esecutiva**

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da due componenti scelti dal Consiglio d'Indirizzo al proprio interno, nonché dal Direttore quale membro di diritto.
- Qualora il Consiglio d'indirizzo abbia la composizione di cui all'art. 11, comma 1, le funzioni della Giunta esecutiva sono esercitate dal Consiglio d'Indirizzo, integrato dal Direttore, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
2. La Giunta esecutiva sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché alla gestione della Fondazione, come affidata al Direttore, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano di attività deliberato dal Consiglio d'indirizzo.
3. La Giunta esecutiva, sulla base di un prospetto elaborato dal Direttore, provvede a formulare una proposta di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio da sottoporre di norma almeno 15 giorni prima dei termini di cui all'art. 9, comma 2, al Consiglio d'indirizzo per l'approvazione.
4. Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'indirizzo per l'approvazione.
5. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le deliberazioni della Giunta sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Direttore esprime voto consultivo.

Dette deliberazioni constano da verbale, redatto su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La Giunta è convocata dal Presidente, anche su proposta del Direttore, a mezzo mail digitale o Domicilio Digitale o lettera raccomandata, fax o telegramma inviato con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

La Giunta può adottare forme idonee di convocazione in deroga alle precedenti.

8. La durata della carica della Giunta esecutiva coincide con quella del Consiglio d'indirizzo.

## **Art. 13**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, presiede il Consiglio d'indirizzo, la Giunta esecutiva e il Collegio dei Partecipanti e dei Sostenitori.

2. Il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei membri del Consiglio d'indirizzo, da lui designato allo scopo.

4. Il Presidente può rilasciare deleghe e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti a singoli membri del Consiglio d'Indirizzo o al Direttore.

5. La carica di Presidente è ricoperta a titolo gratuito.

## **Art. 14**

### **Il Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio d'indirizzo, a norma del precedente art. 11.

Deve essere persona dotata di adeguata e comprovata esperienza in ambito manageriale, gestionale ed amministrativo.

L'eventuale possesso di esperienze in campo educativo, anche in ambito I.B. o comunque di didattica internazionale e/o culturale può costituire titolo.

I rapporti del Direttore con la Fondazione sono regolati da apposito contratto di diritto privato.

2. Al Direttore compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione di cui risponde al Consiglio d'indirizzo e alla Giunta Esecutiva. Essa deve svolgersi nel rispetto delle politiche, degli obiettivi e delle linee generali stabilite dal Consiglio d'indirizzo.

3. Al Direttore fa capo il personale dipendente della Fondazione; è responsabile del controllo e della vigilanza sulle attività della Fondazione svolte tramite soggetti terzi.

4. Il Direttore, sulla base degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi della Fondazione e nel rispetto delle norme vigenti in materia, coordina e promuove le attività didattiche e culturali predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Predisporre altresì i progetti da sottoporre, con il parere del Comitato tecnico-scientifico, al Consiglio d'Indirizzo.

5. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'indirizzo.

6. Al Direttore può essere attribuita la rappresentanza della Fondazione per determinati atti o categorie di atti mediante apposite deleghe firmate dal Presidente della Fondazione.

7. Il Direttore designa un Vice-direttore, nell'ambito del personale della Fondazione, che lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza o impedimento. In difetto, il Vice-direttore è nominato dal Presidente.

## **Art. 15**

### **Il Comitato Tecnico-scientifico**

1. Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo consultivo della Fondazione; elegge al suo interno un coordinatore; formula proposte e pareri al Consiglio d'indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

2. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, nel numero massimo stabilito, tra persone altamente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione e restano in carica per un triennio.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico può essere invitato il Direttore che partecipa senza diritto di voto e presta il necessario supporto tecnico e amministrativo.

4. L'incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico è svolto a titolo gratuito.

5. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del Consiglio d'Indirizzo.

## **Art. 16**

### **Il Collegio dei Partecipanti e dei Sostenitori**

1. Il Collegio è costituito dai Partecipanti e dai Sostenitori della Fondazione.

2. Il Collegio formula al Consiglio d'indirizzo proposte per il miglioramento della qualità delle attività e dei servizi offerti dalla Fondazione, nonché relative ad iniziative conformi alle finalità statutarie della stessa.

3. Elegge nel suo seno i membri del Consiglio d'indirizzo rappresentanti dei Partecipanti, nel limite previsto dal comma 2 dell'art. 11, e un membro della Giunta esecutiva.

4. È presieduto dal Presidente della Fondazione ed è convocato almeno una volta l'anno.

## **Art. 17**

### **I Revisori dei conti**

1. I Revisori dei conti sono tre e vengono nominati dal Comune di Genova in quanto Socio Fondatore Promotore; durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del 3° bilancio successivo alla loro nomina. Il loro compenso, determinato dal Consiglio d'indirizzo compatibilmente con le risorse di bilancio della Fondazione, non può superare il 20% di quanto concesso al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Genova.
2. I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia.
3. I Revisori vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione e, in particolare, accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
4. I Revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'indirizzo e della Giunta esecutiva e possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.
5. I Revisori informano direttamente il Comune di Genova e gli altri Fondatori, dandone comunicazione al Consiglio d'indirizzo, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

## **Art. 18**

### **Durata, scioglimento, estinzione, liquidazione**

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
2. La Fondazione si scioglie, oltre che in tutti i casi previsti dalla legge, per decisione del Consiglio d'indirizzo con deliberazione di maggioranza qualificata (3/4 dei propri membri) quando si venga a trovare nell'impossibilità di perseguire il suo scopo.

Con la stessa maggioranza qualificata, il Consiglio d'indirizzo delibera altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio.

3. Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione i Fondatori nominano un liquidatore. Al termine della liquidazione il residuo patrimonio viene devoluto secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio d'indirizzo ad altri enti aventi finalità analoga od affine e comunque nel rispetto delle previsioni di legge in materia.

## **Art. 19**

### **Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.